

Oggetto: Quesiti “Bando di gara per la concessione in diritto di superficie delle coperture della tettoia di carico e del magazzino picking presso il Centro AgroAlimentare di Bologna”.

In relazione a quesiti sollevati in ordine alla procedura di cui in oggetto, così come di seguito riportati:

“... in caso il concorrente sia costituito da più soggetti, chiediamo, con riferimento all’art. IV del bando a pag. 13,

1) conferma che l’ente appaltante autorizza i soggetti del raggruppamento temporaneo concorrente:

- alla riduzione / modifica della rispettiva quota di capitale della costituenda società con vincolo di scopo che subentra all’aggiudicatario (secondo le quote che si devono indicare già in sede di offerta), fatta salva l’invariabilità della compagine (ex art. IV b che recita “in caso di aggiudicazione la società stessa dovrà essere costituita dagli stessi soggetti che sono risultati aggiudicatari senza variazione alcuna”).

2) che l’ente appaltante autorizza i soggetti del raggruppamento temporaneo concorrente:

- alla uscita dal capitale della costituenda società con vincolo di scopo che subentra all’aggiudicatario, nonché alla contestuale uscita dal vincolo di solidarietà tra le parti offerenti, dopo la data del collaudo dell’impianto fotovoltaico (ex art. IV c che recita “in ogni caso i soci della società subentrata restano solidalmente responsabili con la società di scopo nei confronti del CAAB per tutti gli eventuali danni arrecati, fino alla data di collaudo dell’impianto fv da parte delle autorità competenti”);

si è ad esprimere quanto segue.

In primo luogo la Scrivente Società è a precisare come quanto di seguito riportato costituisca unicamente una risposta a questioni di natura interpretativa, con esclusione di qualsiasi effetto autorizzatorio, di qualunque genere e sorta.

Ciò premesso, relativamente ai singoli quesiti si precisa:

1) In merito alla possibilità di apportare modifiche alle quote di capitale della società di scopo detenute dei singoli soci il bando precisa quanto segue (cfr. punto IV, lett.b): “... b) Qualora il concorrente sia costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale della società di ciascuno. In caso di aggiudicazione la società stessa dovrà essere costituita dagli stessi soggetti che sono risultati aggiudicatari, senza variazione alcuna”.

Pertanto alla domanda circa l'ammissibilità di una “... *riduzione / modifica della rispettiva quota di capitale della costituenda società con vincolo di scopo che subentra all'aggiudicatario (secondo le quote che si devono indicare già in sede di offerta), fatta salva l'invariabilità della compagine*”, occorre dare risposta negativa.

Ciò in quanto il bando impone al concorrente, qualora intenda esercitare tale facoltà, in particolare laddove il concorrente sia costituito da più soggetti (come nel caso di r.t.i.), di dichiarare in sede di offerta la composizione (quota di partecipazione) di ciascun componente del concorrente medesimo. In altri termini, in sede di gara il concorrente deve indicare le quote di partecipazione di ciascun (futuro) socio nella (futura) società di scopo, da costituirsi in seguito all'eventuale aggiudicazione.

Quindi, rispetto alle quote di partecipazione nella società di scopo dichiarate in sede di gara non può ammettersi alcuna modifica successiva in ordine, sia alla compagine sociale, nel senso che deve esservi perfetta rispondenza tra soggetti facenti parte del concorrente e soggetti (futuri) soci della suddetta società di scopo, sia delle quote di partecipazione di ciascuno di essi (nel senso che le quote di partecipazione nella società dichiarate in sede di offerta dovranno essere confermate in sede di effettiva costituzione e vita sociale; cfr. però su tale ultimo punto quanto precisato *sub* quesito 2).

2) In merito all'ammissibilità per i soci della (costituita) società di scopo di cedere a terzi (diversi dai soci) le quote sociali di titolarità e, conseguentemente, determinare l'uscita “... *dal vincolo di solidarietà tra le parti offerenti, dopo la data del collaudo dell'impianto fotovoltaico ...*”, si precisa quanto segue.

In primo luogo il bando dispone (cfr. punto IV, lett. c) che “... In ogni caso i soci della società subentrata restano solidalmente responsabili con la società di scopo nei confronti di CAAB per tutti gli eventuali danni arrecati, fino alla data di collaudo dell'impianto fotovoltaico da parte delle autorità competenti”.

Tale disposizione afferma un principio in base al quale il vincolo di responsabilità solidale tra i singoli soci e la stessa società di scopo, nei confronti del concedente, si ritiene superato in caso di (positivo) collaudo dell'impianto. Ciò ferma restando la responsabilità della società concessionaria.

Conseguentemente, da tale momento, sarà possibile per i soci della società di scopo cedere le quote sociali a terzi, ferme restando le norme allora vigenti in materia in ordine alla idoneità soggettiva dei soggetti acquirenti, dal momento che la società di scopo *de qua* è titolare del rapporto concessorio.